



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 53

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E FASCIA DI ESENZIONE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DALMASSO Stefania	Sindaca	Presente
2. PAOLETTI Silvano	Consigliere	Presente
3. DALMASSO Enrico	Consigliere	Presente
4. FINA Marco	Consigliere	Presente
5. CHIAVASSA Morena	Consigliere	Presente
6. BOTTA Loredana	Consigliere	Presente
7. MONGE ROFFARELLO Mattia	Consigliere	Assente Giust.
8. FERRATO Caterina	Consigliere	Presente
9. PANERO Giovanni Carlo	Consigliere	Presente
10. FRAIRE Flavio	Consigliere	Presente
11. MORO Paolo	Consigliere	Presente
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra Stefania DALMASSO, nella sua qualità di Sindaca, assume la Presidenza.

La Presidente DALMASSO Stefania, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Sindaca dà la parola al Vice Sindaco Silvano Paoletti, che illustra la proposta.

Il Vice Sindaco Silvano Paoletti fa presente che sulla proposta c'è stata la convergenza di maggioranza e minoranza, poichè coimpredne l'introduzione di scaglioni di reddito e una fascia di esenzione dall'addizionale (redditi inferiori a 10.000,00 €); per gli scaglioni più bassi (fino a 28.000,00 €) è prevista una riduzione dell'aliquota che sarà pari allo 0,58 per cento; per i redditi da 28.000,01 € a 50.000,00 € l'aliquota sarà 0,7 per cento; oltre i 50.000,00 € sarà 0,8 per cento. Il gettito di 270.000,00 € è una stima prudenziale, eseguita sui dati disponibili sul portale del Federalismo Fiscale, che risalgono ai redditi 2022.

La Sindaca dà quindi la parola al Consigliere di minoranza Giancarlo Panero.

Il Consigliere Panero afferma che hanno molto apprezzato questa scelta, che comporterà più lavoro per gli uffici ma anche più attenzione per la gente, e ringrazia il Vice Sindaco. La prima aliquota, che è fissata allo 0,58% generalmente è allo 0,55% e via dicendo. Occorrerà fare una riflessione sulla vertenza in atto dei sindacati con i singoli Enti a favore dei pensionati.

Il Vice Sindaco Paoletti ringrazia gli uffici per il lavoro svolto.

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”* con il quale, per l'anno 2024, vennero ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF dall'anno 2022	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000 euro	43%	43%

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023, che recitano:

“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”;

Visti il comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024, che ha stabilizzato le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 216/2023, a partire dall’anno 2025;

Visti i commi da 750 a 752 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024, che recitano:

“750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.”;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione CC N. 11 del 27 febbraio 2007, che attribuisce al Consiglio Comunale il compito di fissare annualmente l’aliquota dell’addizionale (art. 2) e di fissare, eventualmente, anche una soglia di esenzione (art. 3)

Considerato che, nell’anno 2025, risultava vigente un’unica aliquota ai fini dell’addizionale comunale all’IRPEF, come approvata con propria deliberazione n. 56 del 23.12.2024, pari allo 0,6%;

Considerato di voler rideterminare, per l’anno 2026, la tassazione ai fini dell’addizionale comunale all’IRPEF, e di voler stabilire una soglia di esenzione, sia per un concreto sostegno alle fasce di reddito più basse, sia per fini di maggiore equità, salvaguardando al contempo gli equilibri di bilancio, con riferimento ai quattro scaglioni di reddito previgenti alla riforma del D.Lgs. n. 216/2023;

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2026 e soglia di esenzione
soglia di esenzione	€ 10.000,00
scaglione da 0 a 15.000,00 euro (applicabile pertanto per i redditi da 10.000,01 € a 15.000,00 €)	0,58%
scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,58%

Scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,7%
scaglione oltre 50.000,00 euro	0,8%

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1, che recita:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Visto il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita:

“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che recita:

“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale

disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale...”;

Viste le simulazioni di gettito atteso, elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei comuni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, che attualmente elabora i redditi dichiarati per l'anno di imposta 2022, dalle quali si rileva che, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione ad euro 10.000,00, si determinerebbe per il Comune un gettito stimato, per l'anno 2026, di euro 270.000,00, calcolato con il criterio di cassa;

Viste pertanto le previsioni per l'esercizio 2026 della voce di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028, in corso di approvazione nella presente seduta;

Visto l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, che recita:

“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”;

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”;

Attesa la competenza consiliare, a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

➤ il vigente Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, allegati alla presente deliberazione;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 10

votanti: n. 10

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. zero

astenuti n. zero

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di stabilire, per l'anno 2026, una soglia di esenzione ai fini dell'addizionale comunale IRPEF per i redditi fino a 10.000,00 €;
- 2) di rideterminare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2026, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2026 e soglia di esenzione
soglia di esenzione	€ 10.000,00
scaglione da 0 a 15.000,00 euro (applicabile pertanto per i redditi da 10.000,01 € a 15.000,00 €)	0,58%
scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,58%
scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,7%
scaglione oltre 50.000,00 euro	0,8%

- 3) di disporre la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;

Dopodichè, considerato che in questa seduta sarà approvato il bilancio di previsione **2026-2028**, e perciò stante la necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote addizionale IRPEF per l'anno **2026**, con la seguente successiva votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 10 Contrari n. zero Astenuti n. zero

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
DALMASSO Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo